




COMUNE DI SERLE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Piazza Don Pietro Boifava
25080 SERLE (Bs)
Tel 030 6910000 - 370 Fax 030 6910821 E mail polizialocale@comune.bs.it



Ordinanza n. 17

Prot.n. _____

**OGGETTO: DIVIETO DI PRATICA MOTOCROS FUORI DAI
PERCORSI AUTORIZZATI**

I L S I N D A C O

PREMESSO che sul territorio comunale esistono strade non asfaltate, mulattiere, sentieri, strade agro-silvo-pastorali e percorsi in genere su cui il passaggio di veicoli da motocross comunque denominati (enduro, quad, moto da trial e di regolarità) provocano danno al fondo stradale con possibile dissesto idrogeologico per usura accelerata o cedimento del fondo stradale e dei manufatti accessori (canalette raccolta acque ecc.) ed inoltre provocano disturbo alla quiete pubblica e pericolo per la fruizione da parte dei pedoni;

CONSIDERATA la presenza del Monumento Naturale dell'Altopiano di Cariadeghe e la necessità di tutelare questo territorio protetto;

RITENUTO pertanto che è opportuno garantire la sicurezza delle persone autorizzate ad usufruire di dette strade;

RITENUTO necessario garantire l'integrità delle sopracitate strade ed evitare il loro danneggiamento e deterioramento;

VISTO l'art.61 comma 10 della Legge Regionale n.31 del 5 Dicembre 2008 che disciplina la circolazione sulle dette strade;

SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;

O R D I N A


1. L'istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO PERMANENTE** a tutti i veicoli da motocross comunque denominati (enduro, quad, moto da trial e di regolarità), con eccezione dei conduttori autorizzati dal comune per eventuali manifestazioni, di mezzi di soccorso, vigilanza e Forze di Polizia, su tutte le strade sterrate, mulattiere, sentieri e percorsi accessibili a pedoni situate nell'area del territorio del Comune di Serle ad eccezione fatta di via Costa Fredda per l'accesso all'impianto di Motocross Comunale.
2. I trasgressori saranno sanzionati a norma dell'art.61 comma 10 della Legge Regionale n.31 del 5 Dicembre 2008 che disciplina la circolazione sulle dette strade con una sanzione amministrativa da € 105.57 a € 316.71 per i non autorizzati con obbligo di immediata interruzione del transito; tale sanzione è ridotto a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persona che transita in difformità dell'autorizzazione ad essi rilasciata.

3. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale ed installazione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla.
4. Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza.
5. La presente ordinanza integra e sostituisce l'ordinanza n. 21/2007 del 09/03/2007.
6. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione davanti al TAR sezione di Brescia o in alternativa entro 120 gg. mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, addì 23.05.2016

Il Sindaco

(Bonvicini Dott. Paolo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Bonvicini', written in a cursive style.